

Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 18-4848

**Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2015, n. 18 - 1540 diretta a disciplinare, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 28/2011 e s.m.i., i profili formativi della Regione Piemonte per l'abilitazione degli installatori di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. Proroga al 31 dicembre 2019 della validita' delle attivita' formative di aggiornamento realizzate dal 1 agosto 2013.**

A relazione degli Assessori De Santis, Pentenero:

Vista:

la deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2015, n. 18 – 1540 diretta a disciplinare, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 28/2011 e s.m.i., i profili formativi della Regione Piemonte per l'abilitazione degli installatori di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile;

la deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2016, n. 22-3683 con cui è stato prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per lo svolgimento delle attività formative a seguito delle criticità evidenziate dal Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte con comunicazione prot. n. 8 del 5 aprile 2016 in relazione all'applicazione della citata deliberazione di disciplina regionale piemontese sullo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Dato atto che:

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 dicembre 2016 ha assunto la decisione di riformulare l'articolo 5 delle "Linee guida, per l'adozione dello standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), ai sensi del d.lgs. 28/2011", approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 24 gennaio 2013 e modificate nella seduta del 12 giugno 2014;

con nota n. 5949/C9FP/C5ENE del 28 dicembre 2016 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inoltrato il nuovo testo delle "Linee guida, per l'adozione dello standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), ai sensi del d.lgs. 28/2011";

il nuovo articolo 5, così come riformulato ai sensi della succitata decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 dicembre 2016, stabilisce che "Tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1° agosto 2013 assolvono gli obblighi formativi fino al 31/12/2019";

il nuovo termine di validità delle attività formative di aggiornamento realizzate dal 1° agosto 2013 risponde alle criticità emerse nell'ambito dei lavori del Gruppo Professioni, sintetizzato dalla proposta delle Regioni Puglia e Lombardia, trasmessa in data 1° dicembre 2016, che spiega: "la riformulazione dell'art. 5 dell'Accordo è intesa a proporre una data di scadenza uguale per tutte le attività di aggiornamento svolte in tutti i territori a partire dal 1° agosto 2013 (termine stabilito dalla norma nazionale). In questo modo tutte le attività di aggiornamento avranno la stessa scadenza al 31.12.2019, in modo da allineare tutti i territori a quella data".

Ritenuto che:

Sulla scorta di tale premessa, al fine di garantire alle imprese operanti nel territorio piemontese un allineamento al nuovo termine di validità delle attività formative di aggiornamento, realizzate dal 1° agosto 2013, così come stabilito dal novellato art. 5 delle “Linee guida, per l’adozione dello standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), ai sensi del d.lgs. 28/2011” ovvero che tutte le attività formative di aggiornamento triennale, da parte di coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all’art. 15 comma 1 del d.lgs. 28/2011, “realizzate dal 1° agosto 2013, assolvono gli obblighi formativi fino al 31/12/2019”;

visto il d.lgs. 28/2011 e s.m.i.;

visto il d.lgs. n. 21 del 25 febbraio 2016;

visto il d.l. 210/2015 convertito, con modificazioni, dalla l. 21/2016;

vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

vista la d.g.r. 8 giugno 2015, n. 18-1540;

vista la d.g.r. 25 luglio 2016, n. 22-3683;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

che, in conformità a quanto stabilito dal novellato art. 5 delle “Linee guida, per l’adozione dello standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), ai sensi del d.lgs. 28/2011”, tutte le attività formative di aggiornamento triennale, da parte di coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all’art. 15 comma 1 del d.lgs. 28/2011, “realizzate dal 1° agosto 2013, assolvono gli obblighi formativi fino al 31/12/2019”.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)